



CODICE DI GIUSTIZIA

PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 – Doveri ed obblighi generali.

I tesserati, le società o associazioni affiliate della F.M.S.I., ai quali si applica il Codice di Giustizia, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

I tesserati, le società o associazioni affiliate sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, i provvedimenti e le decisioni Federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi ed agli scopi della F.M.S.I., così come enunciati all'art. 1 dello Statuto Federale, nonché attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

E fatto divieto ai tesserati, alle società o associazioni affiliate di fornire a terzi notizie od informazioni relative ai fatti oggetto di procedimento disciplinare.

La violazione della presente disposizione, nei casi di lieve entità, comporta la sanzione dell'ammonizione scritta o della diffida. Nei casi in cui sia stato recato nocumento, morale o materiale, alla F.M.S.I. od ai suoi Organi, si applica la sanzione della sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno, ovvero della radiazione, nei casi di grave entità.

Art. 2 – Dichiarazioni lesive

E' fatto divieto ai tesserati, alle società o associazioni affiliate di esprimere giudizi, valutazioni od espressioni lesive della reputazione di terzi ovvero di soggetti o di organismi operanti nell'ambito della F.M.S.I., pubblicamente o con qualsiasi mezzo comunque idoneo ad essere conosciuto da più persone.

Nel caso in cui la condotta di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato, la punibilità è esclusa qualora venga fornita la prova della verità del fatto stesso, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni del presente articolo.

La violazione della presente disposizione comporta la sanzione della diffida qualora sia commessa da tesserato, la sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno se commessa da tesserato che ricopra cariche sociali o Federali, la sospensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno se commessa da società o associazione affiliata.

Art. 3 – Obbligo di denuncia

I tesserati, le società o associazioni affiliate che in qualsiasi modo vengano a conoscenza di fatti che possano comportare od abbiano comportato la violazione delle norme del Codice di Giustizia nonché dello Statuto o di altre norme Federali hanno l'obbligo di informare, con qualunque mezzo, il Procuratore Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., entro 15 giorni da quando ne siano venuti a conoscenza.

La violazione della presente disposizione comporta la sanzione della diffida qualora sia commessa da tesserato, la sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno se commessa da tesserato che ricopra cariche sociali o Federali, la sospensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno se commessa da società o associazione affiliata.

Art. 4 – obbligo di presentazione e collaborazione.

I tesserati, le società o associazioni affiliate, qualora siano formalmente convocati, hanno l'obbligo di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Federale.

Qualora sia formalmente richiesto, è fatto obbligo ai tesserati, alle società o associazioni affiliate di fornire collaborazione agli Organi di Giustizia Federale richiedenti.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la sanzione della diffida; l'omessa collaborazione comporta la sanzione della sospensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno.

Art. 5 – Illecito sportivo.

Costituisce illecito sportivo ogni atto posto in essere da tesserati, da società o associazioni affiliate, diretto ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare ad altri un vantaggio agonistico.

La commissione di un illecito sportivo comporta, nei casi di lieve entità, la sanzione della diffida o dell'ammenda, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento. Nei casi in cui sia stato recato documento, morale o materiale, alla F.M.S.I. od ai suoi Organi, si applica la sanzione della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno, ovvero della radiazione, nei casi di grave entità e quando sia effettivamente avvenuta l'alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o di una competizione ovvero il conseguimento di un vantaggio agonistico.

Art. 6 – Frode sportiva.

Costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché ogni atto posto in essere da tesserati, da società o associazioni affiliate, diretto ad eludere le norme per la partecipazione di atleti a gare o competizioni.

Costituiscono altresì frode sportiva tutte le violazioni alla normativa antidoping, nonché alle disposizioni previste dalla Legge n. 401/89.

La commissione di una ipotesi di frode sportiva comporta, nei casi di lieve entità, la sanzione della diffida o dell'ammenda, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento. Nei casi in cui sia stato recato documento, morale o materiale, alla F.M.S.I. od ai suoi Organi, si applica la sanzione della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno, ovvero della radiazione, nei casi di grave entità.

Art. 7 - Violazione della clausola compromissoria.

Ai tesserati, alle società o associazioni affiliate tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale F.M.S.I. ove pongano in

essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo si applica la sanzione della diffida o dell'ammenda, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento, nei casi di lieve entità, ovvero della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno, negli altri casi. Si applica la sanzione della radiazione nei casi di grave entità.

Le medesime sanzioni si applicano nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di tesserati, società ed associazioni affiliate avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi di Giustizia o devolute a Collegio Arbitrale.

Art. 8 – Responsabilità.

I tesserati, le società o associazioni affiliate sono direttamente responsabili, a titolo di dolo o di colpa, per le violazioni alle disposizioni del Codice di Giustizia, dello Statuto e di altre norme Federali.

Le società o associazioni affiliate sono altresì oggettivamente responsabili per le violazioni poste in essere dai propri tesserati, anche se non commesse a loro diretto vantaggio, salvo non provino la loro completa estraneità.

I tesserati, le società o associazioni affiliate rispondono direttamente delle violazioni poste in essere da chi le rappresenta legalmente.

Non può in alcun caso essere invocata l'ignoranza delle norme e dei regolamenti emanati dagli Organi Federali della F.M.S.I. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi di Giustizia adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto processuale penale.

Art. 9 – Doping.

La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, dalle Norme Sportive Antidoping approvate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle quali si fa espresso richiamo.

SANZIONI

Art. 10 – Determinazione della sanzione.

Gli Organi Giudicanti della F.M.S.I., nell'ambito del loro libero convincimento, determinano la sanzione in concreto applicabile per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio.

Art. 11 – Esecuzione delle sanzioni.

Le decisioni degli Organi Giudicanti della F.M.S.I. sono immediatamente esecutive dal momento della loro notifica agli interessati, anche se contro le stesse sia stata proposta impugnazione.

Art. 12 – Sanzioni.

Le sanzioni applicabili ai tesserati per la violazione alle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto Federale e delle norme Federali sono le seguenti:

- 1) ammonizione scritta, che consiste nella esposizione sintetica dell'illecito commesso con il contestuale richiamo all'osservanza della disposizione violata ovvero con il contestuale invito a mantenere o a far mantenere un comportamento conforme alle norme Federali. Tale sanzione è inflitta nei casi di infrazione di lieve entità;
- 2) diffida, che consiste in una formale nota di biasimo e nella contestuale intimazione al rispetto delle norme Federali, con l'avvertimento che in futuro la medesima infrazione sarà punita più severamente;
- 3) ammenda, che consiste nel pagamento di una somma, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento;
- 4) sospensione, che consiste nella inibizione temporanea - da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno - a svolgere attività in seno alla società, alla associazione di appartenenza ovvero in ambito Federale. In quest'ultimo caso per il medesimo

periodo il tesserato non può ricoprire cariche Federali, né rappresentare società o associazioni nell'ambito della F.M.S.I.;

- 5) radiazione, che consiste nell'esclusione dalla F.M.S.I. e dalla società o associazione affiliata.

Tali sanzioni si applicano anche nei confronti delle società o associazioni affiliate che violino le norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e le altre norme Federali, con la sola esclusione della diffida, in luogo della quale viene irrogata la sanzione della ammenda.

Art. 13 – Cumulo.

Ove la natura dei fatti e le circostanze lo consentano, possono essere inflitte congiuntamente più sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia.

Art. 14 – Recidiva.

L'Organo Giudicante della F.M.S.I., tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari, può applicare un aumento sino ad un terzo della pena da infliggere nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per la violazione alle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e delle norme Federali, commetta una nuova infrazione.

La pena può essere aumentata sino alla metà:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa specie;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

L'aumento può essere sino alla metà qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al precedente capoverso.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

L'aumento per la recidiva non può essere applicato alle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione ai sensi dell'art. 27 del Codice di Giustizia.

Art. 15 – Valutazione delle circostanze.

L'Organo Giudicante della F.M.S.I., nel determinare la sanzione in concreto applicabile, tiene conto delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti previste dal Codice di Giustizia, nonché di altre e diverse circostanze, tali da giustificare un aumento ovvero una diminuzione della sanzione.

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute o ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole sono valutate soltanto nei riguardi del soggetto cui si riferiscono.

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante procede a giudizio di comparazione. Se ritiene che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non ricorresse alcuna di dette circostanze.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste, mentre terrà conto delle sole circostanze attenuanti in caso di prevalenza di queste ultime.

Art. 16 – Circostanze aggravanti.

Costituiscono circostanze aggravanti, quando non siano elementi costitutivi dell'illecito:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie dell'incolpato;
- b) aver recato danno a persone od a cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni Federali;
- d) aver agito per futili od abietti motivi;
- e) avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione o di informazione;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri un vantaggio;
- i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

Art. 17 – Aumento della sanzione per le circostanze aggravanti.

Nel caso in cui ricorra una sola circostanza aggravante, la sanzione è aumentata fino ad un terzo della sanzione che dovrebbe essere irrogata.

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave ma l'Organo Giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Art. 18 – Circostanze attenuanti.

Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) essere concorso a determinare l'illecito, insieme con l'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;

L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 19 – Diminuzione della sanzione per le circostanze attenuanti.

Nel caso in cui ricorra una sola circostanza attenuante, la sanzione è ridotta in misura non eccedente un terzo.

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze ma l'Organo Giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 20 – Tentativo di infrazione.

Il tesserato, la società o associazione affiliata che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione, risponde della violazione tentata se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

In questo caso il colpevole è punito con la sanzione che sarebbe stata in concreto applicata nell'ipotesi di infrazione consumata, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se

volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

Art. 21 – Prescrizione.

La prescrizione estingue le violazioni delle norme e delle disposizioni Federali:

- 1) decorsi 3 anni, quando si tratti di illecito disciplinare;
- 2) decorsi 8 anni, quando si tratti di illecito sportivo;
- 3) decorsi 8 anni, quando si tratti di violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

I termini suindicati decorrono dal giorno della consumazione per l'infrazione consumata e dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole per le infrazioni tentate.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso ove sia prevista dal Codice di Giustizia. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Il corso della prescrizione è interrotto:

- a) dalla decisione di condanna;
- b) dall'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- c) dall'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere interrogatorio;
- d) dalla richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore Federale;
- e) dalla decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini suindicati possono essere prolungati oltre la metà.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

Art. 22 - Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

I soggetti incolpati, prima della conclusione del giudizio di primo grado, possono accordarsi con la Procura Federale della F.M.S.I. al fine di richiedere alla Commissione di Disciplina l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.

La Commissione di Disciplina, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di illecito sportivo, qualora sia effettivamente avvenuta l'alterazione dello svolgimento di gare, la elusione delle norme per la partecipazione di atleti a gare ovvero il conseguimento di un vantaggio agonistico, ovvero di frode sportiva.

Art. 23 - Collaborazione degli incolpati.

In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti della F.M.S.I. possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalle norme del Codice di Giustizia ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società o associazioni che rispondano a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E RIABILITAZIONE

Art. 24 – Amnistia.

L'amnistia, che viene concessa dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I., estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione, nonché le sanzioni accessorie.

L'estinzione è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento di concessione, salvo che venga stabilita una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'amnistia, salvo che non venga diversamente stabilito, non si applica ai recidivi e può essere sottoposta a condizioni od obblighi.

Qualora l'amnistia venga concessa per infrazioni per le quali pende procedimento d'indagine, il Procuratore Federale ne dispone l'archiviazione; qualora sia in corso il giudizio disciplinare, l'Organo Giudicante pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Art. 25 – Indulto.

L'indulto, che viene concesso dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I., è un provvedimento di carattere generale che estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata ovvero la riduce o la commuta in altra meno grave, mentre non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel caso di concorso tra più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute ai commi 2 e 4 dell'art. 24 del Codice di Giustizia.

Art. 26 – Grazia.

La grazia, che viene concessa dal Presidente Federale della F.M.S.I., è un provvedimento a beneficio di un determinato soggetto che estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata con sentenza passata in giudicato, ovvero la riduce o la commuta in altra meno grave.

Può presentare domanda di grazia l'interessato che abbia scontato almeno metà della sanzione inflitta, mediante raccomandata A.R. od a mezzo fax, indirizzata al Presidente Federale.

Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

Art. 27 – Riabilitazione.

La riabilitazione, che viene disposta dalla Commissione d'Appello della F.M.S.I. su istanza del tesserato, della società o associazione condannata, è un provvedimento che estingue ogni effetto della condanna.

La riabilitazione può essere concessa:

- a) qualora siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la sanzione sia stata eseguita od estinta;
- b) qualora in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza di riabilitazione, che va presentata od inviata, a mezzo raccomandata A.R. od a mezzo fax, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento de concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione d'Appello si pronuncia sull'accoglimento o sul rigetto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza mediante il deposito del provvedimento

motivato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., che provvede alla successiva notifica all'interessato.

Nel caso di provvedimento di rigetto per carenza del requisito della buona condotta, la richiesta di riabilitazione non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

Il provvedimento di riabilitazione è revocato d'ufficio se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per violazione delle norme sul doping.

Qualora non sia disposta dall'Organo Giudicante che ha emesso la nuova condanna, sulla revoca del provvedimento di riabilitazione decide la Commissione d'Appello della F.M.S.I. su ricorso del Procuratore Federale, notificato all'interessato.

SOGGETTI

Art. 28 – Procura Federale.

La Procura Federale svolge le indagini relative alle violazioni delle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e delle norme Federali:

- a) d'ufficio;
- b) su denuncia di Organi Federali, Commissioni Federali, tesserati, società e associazioni affiliate;
- c) a seguito di trasmissione di atti da parte degli Organi Giudicanti F.M.S.I.;
- d) a seguito di trasmissione di atti da parte del Presidente Federale o del Consiglio Direttivo Federale.

La Procura Federale promuove l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, società e associazioni affiliate, può disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero disporre il rinvio a giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina.

La Procura Federale svolge le funzioni requirenti innanzi agli Organi Giudicanti della F.M.S.I.

Art. 29 – Commissione di Disciplina.

La Commissione di Disciplina giudica in primo grado tesserati, società e associazioni affiliate per tutte le violazioni delle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e delle norme Federali.

Art. 30 – Commissione d'Appello.

La Commissione d'Appello giudica in secondo grado sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni della Commissione di Disciplina, nonché in primo grado sulle violazioni in materia di doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I. e deferite dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.

Art. 31 – Competenza funzionale.

Gli Organi di Giustizia F.M.S.I., in materia di illeciti sportivi ed ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono richiedere copia di atti di procedimenti penali ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 del medesimo Codice di rito.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 32 – Ricusazione.

Può essere ricusato un componente degli Organi Giudicanti della F.M.S.I.:

- a) se ha interesse nel procedimento disciplinare sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una delle parti del procedimento disciplinare;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento disciplinare, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è persona offesa o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto del procedimento disciplinare,
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

La dichiarazione di ricusazione, che deve contenere i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposta entro 5 giorni da quando l'interessato o la Procura Federale vengano a conoscenza della composizione dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta successivamente a tale termine o sia divenuta nota dopo la

scadenza, la dichiarazione di ricusazione può essere inoltrata sino al giorno precedente la decisione.

Nel caso in cui sia accolta la dichiarazione di ricusazione, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione deve stabilire se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal Giudice ricusato conservano efficacia.

Sulla dichiarazione di ricusazione decide il Presidente della Commissione d'Appello F.M.S.I., ovvero in sua assenza il componente più anziano. La decisione deve essere adottata nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

La decisione, pronunciata previa audizione del Giudice ricusato e assunte, se del caso, le prove offerte, non è impugnabile e, in caso di accoglimento della dichiarazione, indicherà il nominativo del Giudice supplente chiamato a sostituire quello ricusato.

La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta qualora il Giudice dichiari di astenersi, ai sensi dell'art. 33 del Codice di Giustizia, e l'astensione è accolta.

Nel caso di ricusazione di uno solo dei componenti dell'Organo Giudicante, la decisione verrà assunta dagli altri componenti.

In caso di impossibilità, per effetto della ricusazione di tutti i componenti effettivi dell'Organo di Giustizia, il Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. provvederà a nominare i nuovi Giudici necessari alla formazione dell'Organo Giudicante, che resteranno in carica solo per l'esame del caso che ha dato luogo alla ricusazione.

La dichiarazione di ricusazione deve essere accompagnata dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto della dichiarazione ovvero restituita in caso di accoglimento.

Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 33 – Astensione.

Ciascun componente degli Organi Giudicanti F.M.S.I. è tenuto ad astenersi nei casi di cui al primo capoverso, lett. a), b), c), d), e), f) e g), dell'art. 32 del Codice di Giustizia ed in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunità.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento disciplinare sarà sospeso.

La decisione deve essere adottata entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del Codice di Giustizia, in quanto compatibili.

Art. 34 – Parti.

Le parti dei procedimenti disciplinari sono:

- a) l'interessato, (indagato o incolpato);
- b) il contro – interessato.

Per contro-interessato si intende il tesserato, la società o associazione affiliata che ha dato origine al procedimento ovvero che è stato lesa dalla condotta posta in essere dall'interessato.

Le società e associazioni affiliate sono rappresentate dal Presidente o dal Legale Rappresentante, che per alcuni atti istruttori possono delegare un socio appartenente alla società o associazione stessa, con delega scritta.

Art. 35 – Difensori.

Le parti indicate all'art. 34 del Codice di Giustizia, con mandato scritto, possono farsi assistere e rappresentare da persone estranee alla F.M.S.I., purchè le stesse dichiarino espressamente di rispettare le norme contenute nel Codice di Giustizia e le altre norme Federali.

La rappresentanza dell'incolpato non può mai essere conferita a soggetto radiato dalla F.M.S.I. o da Federazioni Sportive Nazionali.

E' riconosciuta al difensore la facoltà di svolgere indagini finalizzate alla ricerca di elementi di prova in favore dell'incolpato, da sottoporre per le opportune valutazioni e determinazioni, alla Procura Federale ovvero all'Organo Giudicante F.M.S.I. investito del procedimento disciplinare.

ATTI

Art. 36 – Reclamo.

Il reclamo costituisce atto introduttivo del giudizio di primo grado.

In caso di illecito disciplinare sono legittimati a proporre reclamo i tesserati, le società o associazioni affiliate che abbiano un interesse diretto, mentre in caso di illecito sportivo sono legittimati anche i portatori di un interesse indiretto.

E' sempre legittimata a proporre reclamo la Procura Federale della F.M.S.I..

Il reclamo, sottoscritto personalmente dall'interessato, deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione, sia pure in forma sommaria, dei fatti e delle ragioni che sorreggono il reclamo stesso e va presentato o inviato, a mezzo raccomandata A.R. od a mezzo fax, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. nei termini previsti, che provvede a trasmettere gli atti all'Organo competente.

A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere notificato agli eventuali controinteressati nonché alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto del reclamo ovvero restituita in caso di accoglimento.

Art. 37 – Ricorso.

Il ricorso costituisce l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione.

Il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dal rappresentante della società o associazione affiliata, deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione, sia pure in forma sommaria, dei fatti e delle ragioni che sorreggono il ricorso stesso.

E' sempre legittimata a proporre ricorso la Procura Federale della F.M.S.I.

Il ricorso deve essere presentato o inviato, a mezzo raccomandata A.R. od a mezzo fax, alla Commissione d'Appello presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Quest'ultima provvede alla trasmissione del fascicolo del giudizio di primo grado alla Commissione d'Appello.

A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere notificato agli eventuali controinteressati nonché alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Il ricorso deve essere accompagnato dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto del ricorso ovvero restituita in caso di accoglimento.

Art. 38 – Sentenza.

La sentenza è l'atto conclusivo del giudizio e deve contenere, in forma sintetica, l'esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, nonché le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento assunto.

La sentenza deve essere sottoscritta da tutti i componenti dell'Organo Giudicante e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Art. 39 – Memorie e richieste delle parti.

In ogni fase e grado del procedimento le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti ufficiali e possono far pervenire memorie illustrative, documenti ed altre istanze difensive alla Procura Federale ovvero agli Organi Giudicanti della F.M.S.I.

Art. 40 – Documentazione degli atti.

Alla documentazione degli atti, anche istruttori, disposti dalla Procura Federale o dagli Organi Giudicanti della F.M.S.I. si procede mediante verbale.

Il verbale è redatto con strumento meccanico o informatico ovvero con scrittura manuale e deve contenere, in forma oggettiva, la descrizione di quanto viene posto in essere.

Il verbale è redatto sotto la direzione e sottoscritto dalla Procuratore Federale, nella fase d'indagine, dal Presidente della Commissione di Disciplina, nel giudizio di primo grado, dal Presidente della Commissione d'Appello, nel giudizio di secondo grado.

Il verbale è sottoscritto altresì da chiunque altro partecipi alla sua formazione e redazione. Viene riportato a verbale l'eventuale rifiuto di sottoscrivere lo stesso.

Le persone assunte a verbale hanno sempre la facoltà di dettare ogni dichiarazione che ritengano opportuna, purchè attinente ai fatti di cui è procedimento disciplinare.

Art. 41 – Notifiche.

Le notifiche devono essere eseguite con raccomandata A.R. ovvero a mezzo fax. In caso di urgenza la notifica può essere effettuata a mezzo telegramma al quale, per la decorrenza dei termini procedurali, deve seguire raccomandata A.R. ovvero fax.

I termini di decorrenza della notifica si computano dalla data di invio per il fax e dalla data di consegna per la raccomandata A.R.

La lettura del dispositivo e della motivazione da parte dell'Organo Giudicante F.M.S.I. equivale a notificazione della sentenza per gli interessati e contro-interessati presenti all'udienza.

Art. 42 – Comunicazioni.

Le comunicazioni sono eseguite con le medesime modalità di cui all'art. 41 del Codice di Giustizia.

Art. 43 – Casellario Federale.

Le decisioni definitive sono trascritte nel Casellario Federale a cura del Segretario Generale F.M.S.I.

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 44 – Richiesta provvedimento cautelare.

Nella fase d'indagine la Procura Federale della F.M.S.I. può formulare alla Commissione di Disciplina provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti del tesserato, della società o associazione affiliata sottoposti a procedimento disciplinare.

Presupposti per la richiesta di applicazione del provvedimento di sospensione sono:

- a) la gravità dell'infrazione;
- b) i gravi indizi di colpevolezza;
- c) il pericolo di inquinamento delle prove;
- d) il pericolo di reiterazione delle infrazioni.

La richiesta di provvedimento cautelare è previamente notificata agli interessati, che possono far pervenire alla Procura Federale F.M.S.I. memorie e documenti, a mezzo fax, entro il termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta.

Art. 45 – Sospensione cautelare.

La Commissione di Disciplina della F.M.S.I., ricevuta la richiesta della Procura Federale con allegate le eventuali memorie e documenti prodotti dall'interessato, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 44 del Codice di Giustizia, dispone provvedimento motivato di sospensione cautelare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento di sospensione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere:

- 1) l'indicazione delle generalità e dei dati identificativi dell'incolpato;
- 2) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate;
- 3) l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi e le esigenze cautelari, tenuto conto altresì del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

- 4) l'esposizione dei motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- 5) l'indicazione del termine di scadenza della misura cautelare;
- 6) la data e la sottoscrizione del Presidente e degli altri membri dell'Organo di Giustizia.

Il provvedimento di sospensione viene depositato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., che provvede immediatamente alla notifica all'interessato.

Avverso tale provvedimento di sospensione può essere proposto ricorso alla Commissione d'Appello F.M.S.I., ai sensi dell'art. 37 del Codice di Giustizia, entro il termine di 5 giorni dalla notifica.

La Commissione d'Appello si pronuncia sull'accoglimento o sul rigetto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza mediante il deposito del provvedimento motivato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., che provvede alla successiva notifica all'interessato ed alla Procura Federale.

Art. 46 – Durata e computo.

La sospensione cautelare non può avere una durata superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile.

Il periodo di sospensione già scontato deve essere computato nella sanzione eventualmente irrogata.

La sospensione può essere revocata o modificata dalla Organo Giudicante prima della conclusione del dibattimento.

PROCEDIMENTO D'INDAGINE

Art. 47 – Istruttoria della Procura Federale.

La Procura Federale della F.M.S.I., qualora non ritenga manifestamente infondati i fatti, promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti all'indagato, mediante la notifica di un avviso di avvio del procedimento disciplinare.

L'avviso deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati e delle norme che si assumono violate in modo da consentire all'indagato la pienezza del diritto di difesa.

L'indagato, anche per il tramite del difensore, può far pervenire alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. memorie, documenti ed altre istanze difensive - compresa la richiesta di interrogatorio - nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento.

L'indagato deve dichiarare il luogo ove intende ricevere le notifiche. In mancanza le notifiche vengono effettuate presso la residenza dell'indagato risultante dall'Ufficio Tesseramento della F.M.S.I.

La Procura Federale può ordinare l'esibizione di atti o di documenti ritenuti necessari per l'indagine e può convocare ed ascoltare testimoni o l'indagato.

Art. 48 – Archiviazione.

La Procura Federale della F.M.S.I. qualora ritenga manifestamente infondati i fatti dispone l'archiviazione del procedimento.

Allo stesso modo provvede qualora, all'esito della fase istruttoria, ritenga infondate ovvero non sufficientemente provate le accuse formulate all'indagato.

Il provvedimento di archiviazione, che deve essere sottoscritto dal Procuratore Federale o dal suo sostituto, deve contenere, in forma succinta, l'esposizione dei fatti nonché le indicazioni delle ragioni che hanno indotto ad assumere l'archiviazione.

Il provvedimento di archiviazione viene depositato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. che provvederà alla successiva notifica all'interessato ed all'eventuale

contro-interessato, nonchè alla comunicazione al Presidente Federale ed al Consiglio Direttivo Federale.

Art. 49 – Rinvio a giudizio.

La Procura Federale della F.M.S.I., quando non dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 48 del Codice di Giustizia, emette provvedimento di rinvio a giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina della F.M.S.I..

Tale provvedimento, che deve essere sottoscritto dal Procuratore Federale ovvero dal suo sostituto, deve contenere:

- a) i fatti contestati;
- b) le norme che si assumo violate;
- c) gli eventuali testi da citare in giudizio;
- d) la data ed il luogo di fissazione dell'udienza innanzi alla Commissione di Disciplina.

Il provvedimento di rinvio a giudizio viene depositato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. che provvede alla successiva notifica all'interessato ed agli eventuali contro-interessati.

GIUDIZIO

Art. 50 – Giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina.

Sino a dieci giorni prima della data di fissazione dell'udienza le parti possono far pervenire alla Commissione di Disciplina, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., memorie, documenti ed altre istanze difensive, ivi compresa la richiesta di interrogatorio e la richiesta di escussione di testimoni.

Tali memorie, documenti od istanze difensive, a pena di inammissibilità, devono essere inviate agli eventuali contro-interessati ed alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., anche a mezzo fax, almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza.

Sull'ammissibilità delle istanze istruttorie e delle produzioni documentali la Commissione di Disciplina provvede con ordinanza, non impugnabile, sottoscritta dal Presidente e dagli altri membri.

La Commissione di Disciplina, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti, può compiere ed ammettere qualsiasi attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti oggetto del giudizio.

In tale ambito, d'ufficio o su richiesta delle parti, può anche disporre una perizia tecnica, dando facoltà alle parti di nominare un proprio consulente.

Esaurita l'eventuale attività istruttoria ed all'esito della discussione delle parti, la Commissione di Disciplina si riserva la decisione.

La sentenza, redatta ai sensi dell'art. 38 del Codice di Giustizia, è depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. entro dieci giorni dalla riserva.

La Segreteria provvede alla successiva notifica della sentenza all'interessato, agli eventuali contro-interessati ed alla Procura Federale, nonché alla comunicazione della stessa al Presidente Federale ed al Consiglio Direttivo Federale.

IMPUGNAZIONI

Art. 51 – Termini e fissazione appello.

Avverso le sentenze di primo grado può essere proposto ricorso alla Commissione d'Appello della F.M.S.I., ai sensi dell'art. 37 del Codice di Giustizia, entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

La Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. provvede alla comunicazione della data e del luogo di fissazione dell'udienza innanzi alla Commissione d'Appello agli interessati, agli eventuale contro-interessati ed alla Procura Federale della F.M.S.I.

Art. 52 – Sospensione dell'esecuzione.

La Commissione d'Appello della F.M.S.I. può sospendere gli effetti della decisione di primo grado sino alla conclusione del giudizio di appello.

La sospensione può essere richiesta, per gravissimi e comprovati motivi, dal tesserato, dalla società o associazione condannata in primo grado direttamente con il ricorso ovvero, successivamente alla presentazione dello stesso, con atto separato presentato o inviato, a mezzo raccomandata A.R. od a mezzo fax, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

La Commissione d'Appello, anche tenuto conto della fondatezza del ricorso proposto e del pericolo nel ritardo, decide sull'accoglimento ovvero sul rigetto della richiesta di sospensione con ordinanza motivata, che deve essere sottoscritta e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. che provvede immediatamente alla notifica alle parti del giudizio di appello, nonché alla comunicazione al Presidente Federale ed al Consiglio Direttivo Federale.

Art. 53 – Appello.

Nel giudizio di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice di Giustizia, in quanto compatibili.

La Commissione d'Appello in particolare:

- a) rigetta preliminarmente l'appello qualora rilevi profili di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso;
- b) rigetta l'appello qualora ritenga l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricorso;
- c) riforma in tutto od in parte la sentenza impugnata, decidendo nel merito, qualora valuti diversamente in fatto o in diritto le risultanze del giudizio di primo grado;
- d) annulla la sentenza impugnata qualora rilevi motivi di inammissibilità e di improcedibilità del reclamo introduttivo del giudizio di primo grado;
- e) annulla la sentenza impugnata qualora ritenga insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarate nel giudizio di primo grado, rinviando alla Commissione di Disciplina per la decisione nel merito;
- f) annulla la sentenza impugnata qualora rilevi la mancata decisione su tutte le domande proposte, la mancata valutazione di tutte le circostanze di fatto acquisite al procedimento, la mancanza della motivazione della decisione ovvero la violazione delle norme sul contraddittorio, rinviando alla Commissione di Disciplina;
- g) annulla la sentenza impugnata qualora rilevi profili di nullità della stessa, rinviando alla Commissione di Disciplina;
- h) dispone, su richiesta dell'appellante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora rilevi che lo stesso è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile;
- i) dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora lo ritenga assolutamente necessario.

Nel caso di ricorso del tesserato o della società o associazione affiliata, condannati nel giudizio di primo grado, non è comunque possibile un inasprimento delle sanzioni comminate dalla Commissione di Disciplina, salvo il caso di ricorso presentato dal Procuratore Federale F.M.S.I.

Nel procedimento di appello non possono proporsi domande od eccezioni nuove e, qualora proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Il ricorrente non può dedurre prove nuove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile ovvero la Commissione d'Appello le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Nei procedimenti di revisione si applicano le stesse disposizioni, in quanto compatibili.

Art. 54 – Revisione.

Sono impugnabili per revisione esclusivamente le sentenze di condanna divenute irrevocabili.

La revisione può essere proposta alla Commissione d'Appello della F.M.S.I. nei seguenti casi:

- 1) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- 2) falsità di atti o di giudizi ovvero altre infrazioni dalle quali dipenda la sanzione definitiva irrogata;
- 3) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra sentenza irrevocabile.

Tale mezzo può essere esperito senza limiti di tempo.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata o inviata, a mezzo raccomandata A.R. od a mezzo fax, alla Commissione d'Appello presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto con sentenza di non doversi procedere ovvero di assoluzione.

Se la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello ne dichiara preliminarmente l'inammissibilità.

La Commissione d'Appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, la Commissione d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento, indicandone le motivazioni.

La Commissione d'Appello non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

La domanda di revisione deve essere accompagnata dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto ovvero restituita in caso di accoglimento

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Durata dei procedimenti.

Le fasi dei procedimenti disciplinari innanzi agli Organi di Giustizia della F.M.S.I. non possono aver una durata superiore a 3 mesi, termine che decorre:

- a) dall'emissione dell'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice di Giustizia, per la Procura Federale;
- b) dall'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Codice di Giustizia, per la Commissione di Disciplina;
- c) dal ricevimento dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice di Giustizia, per la Commissione d'Appello.

Art. 56 – Collegio Arbitrale.

Per le decisioni delle controversie di cui all'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale F.M.S.I., i tesserati, le società e le associazioni affiliate possono richiedere la formazione di un Collegio Arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla controparte.

La comunicazione deve determinare:

- a) l'oggetto della controversia;
- b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
- c) le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale;
- d) le generalità dell'arbitro prescelto (con contestuale accettazione dell'incarico del designato) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
- e) l'indicazione di uno o più nomi per l'incarico di Presidente.

La controparte, nel termine di cui al precedente punto d) e con comunicazione alla parte proponente a mezzo raccomandata A/R, deve nominare un proprio arbitro (con

contestuale accettazione dell'incarico da parte del designato) indicare uno o più nomi per l'incarico di Presidente, formulare le proprie conclusioni nonché, eventualmente, integrare l'oggetto della controversia.

Il Presidente del Collegio verrà nominato dagli arbitri e scelto tra i nominativi indicati dalle parti nel corso della apposita riunione che, comunque, dovrà tenersi entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina dell'arbitro della controparte.

Il Presidente della Commissione di Appello provvederà, in caso di disaccordo tra le parti, alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale nonché dell'arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina.

Le funzioni di Segretario saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente del Collegio Arbitrale.

Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.

Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle parti;
- b) l'esposizione sommaria dei motivi;
- c) il dispositivo;
- d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
- e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio Arbitrale, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

L'incarico di membro del Collegio Arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio Arbitrale.

Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria Generale della F.M.S.I.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

Non possono far parte del Collegio Arbitrale i componenti, effettivi o supplenti, degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

La nomina di arbitro, di legale o di rappresentante non può essere conferita a soggetti radiati dalla F.M.S.I. o da Federazioni Sportive Nazionali, nonchè a chiunque sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano gli artt. 806 e seguenti c.p.c.

Art. 57 – Vincolo di giustizia.

Il presente Codice di Giustizia si applica a tutti i tesserati ed a tutte le società ed associazioni affiliate della F.M.S.I.

I tesserati, le società e le associazioni affiliate sono tenuti ad osservare ed a far eseguire le decisioni degli Organi di Giustizia Federali, nonché le decisioni dei Collegi Arbitrali.

L'eventuale inosservanza comporta l'apertura di un procedimento disciplinare, nonché l'applicazione di sanzioni adeguate alla gravità della violazione, sino alla radiazione.

Art. 58 – Norma transitoria.

I procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore del presente Codice di Giustizia è stato già emesso l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 47, comma 1, proseguono secondo le norme procedurali previgenti.

Art. 59 – Entrata in vigore.

Con l'entrata in vigore delle presenti norme, viene abrogato il precedente Regolamento di Giustizia F.M.S.I.

Il presente Codice di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del C.O.N.I., entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

PRINCIPIE NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 – Doveri ed obblighi generali.	p. 2
Art. 2 – Dichiarazioni lesive.	p. 2
Art. 3 – Obbligo di denuncia.	p. 3
Art. 4 – Obbligo di presentazione e collaborazione.	p. 3
Art. 5 – Illecito sportivo.	p. 4
Art. 6 – Frode sportiva.	p. 4
Art. 7 – Violazione della clausola compromissoria.	p. 4
Art. 8 – Responsabilità.	p. 5
Art. 9 – Doping.	p. 5

SANZIONI

Art. 10 – Determinazione della sanzione.	p. 6
Art. 11 – Esecuzione delle sanzioni.	p. 6
Art. 12 – Sanzioni.	p. 6
Art. 13 – Cumulo.	p. 7
Art. 14 – Recidiva.	p. 7
Art. 15 – Valutazione delle circostanze.	p. 8
Art. 16 – Circostanze aggravanti.	p. 9
Art. 17 – Aumento della sanzione per le circostanze aggravanti.	p. 9
Art. 18 – Circostanze attenuanti.	p. 10
Art. 19 – Diminuzione della sanzione per le circostanze attenuanti.	p. 10
Art. 20 – Tentativo.	p. 10
Art. 21 – Prescrizione.	p. 11
Art. 22 – Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.	p. 12
Art. 23 – Collaborazione degli incolpati.	p. 12

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 24 – Amnistia.	p. 13
Art. 25 – Indulto.	p. 13
Art. 26 – Grazia.	p. 14
Art. 27 – Riabilitazione.	p. 14

SOGGETTI

Art. 28 – Procura Federale.	p. 16
Art. 29 – Commissione di Disciplina.	p. 16
Art. 30 – Commissione d'Appello.	p. 16
Art. 31 – Competenza funzionale.	p. 17
Art. 32 – Ricusazione.	p. 17
Art. 33 – Astensione.	p. 19
Art. 34 – Parti.	p. 19
Art. 35 – Difensori.	p. 19

ATTI

Art. 36 – Reclamo.	p. 21
Art. 37 – Ricorso.	p. 21
Art. 38 – Sentenza.	p. 22
Art. 39 – Memorie e richieste delle parti.	p. 22
Art. 40 – Documentazione degli atti.	p. 22
Art. 41 – Notifiche.	p. 23
Art. 42 – Comunicazioni.	p. 23
Art. 43 – Casellario Federale.	p. 23

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 44 – Richiesta provvedimento cautelare.	p. 24
----------------------------------------------	-------

Art. 45 – Sospensione cautelare. p. 24

Art. 46 – Durata e computo. p. 25

PROCEDIMENTO D'INDAGINE

Art. 47 – Istruttoria della Procura Federale. p. 26

Art. 48 – Archiviazione. p. 26

Art. 49 – Rinvio a giudizio. p. 27

GIUDIZIO

Art. 50 – Giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina. p. 28

IMPUGNAZIONI

Art. 51 – Termini e fissazione appello. p. 29

Art. 52 – Sospensione dell'esecuzione. p. 29

Art. 53 – Appello. p. 29

Art. 54 – Revisione. p. 31

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Durata dei procedimenti. p. 33

Art. 56 – Collegio Arbitrale. p. 33

Art. 57 – Vincolo di giustizia. p. 35

Art. 58 – Norma transitoria. p. 36

Art. 59 – Entrata in vigore. p. 36